

Acc

10000/132/199

483

Public
Dec. 1943

0012

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000/132/199

483

Public Buildings
Dec. 1943 - Dec. 1944

00-13

Phone 301

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
Office of the Deputy Chief of Staff

Ref/35/Est

NSF/ard
30 December 1944

Memo:

To : Political Section, HQ., A.C.

Reference is made to 210/49/COS, Para. 3, of 26 December 1944. The Excelsior Hotel, Naples, is operated by the Royal Navy and I am informed by the Headquarters Commandant that the Royal Navy is most emphatic in their refusal to allow civilians in this hotel.

N. E. Fiske

NORMAN E. FISKE
Colonel
Deputy Chief of Staff

483

00014

C O P Y

HEADQUARTERS
SOUTHERN REGION, ALLIED CONTROL COMMISSION
OFFICE OF THE REGIONAL COMMISSIONER
APC 394

R/1150

24 October 1944

SUBJECT: Accommodation - Excelsior Hotel.

TO : Headquarters, Allied Control Commission,
(Headquarters Commandant).

1. Your letter HQC/7 of 18 October 1944 instructing this HQ to find accommodations for fourteen (14) Italian civilians at the Excelsior Hotel arrived one day before they were due in Naples. This HQ had great doubts whether the Navy would accept Italian civilians, including women, nurses and children into their Officers' Mess. In fact the Navy protested most violently and have submitted the attached letter regarding the matter. It was impossible to find alternative accommodations at such short notice, and this HQ was able to induce the Navy to accept the Italians on this occasion, but only with great difficulty.

2. Will you please note that this HQ is NOT in a position to provide accommodations for Italian civilians. If the Italian civilian holds an important position and requires special treatment, application for such accommodation should be made by the civilian through the Ministry concerned to the Prefect of the Province in which the Italian requires accommodation. This HQ, advised of such application will, of course, do its best to help, but cannot be responsible, as it has no civilian accommodations at its disposal.

/s/ C. E. TEMPERLEY,
Colonel,
Regional Commissioner.

CET/jh
1 Incl.

636

C O P Y

OFFICE OF THE RESIDENT MINISTER
CENTRAL MEDITERRANEAN,

A.F.H.Q.

11/150/9

11th December, 1944.

Dear Henry,

I have been approached by Brigadier Newth of D.A.W.E., A.F.H.Q., who has just returned from Athens, for assistance in the following matter: -

The British military authorities at Salonika are extremely anxious to have the premises of the former Italian Consulate at that port for use as a club for the British troops. Would it be possible to obtain the agreement of the Italian Government to the loan of the building? I imagine that one argument that could be used in approaching the Italian Government would be the fact that it would be in their own interests that the premises should be in safe hands.

Brigadier Newth is coming to Rome in a day or two and I hope it will be possible for you to see him when he arrives.

H.H.

Yours war,

Philip Brown.

By cable London

Citizens to take up at Turkey!!

H.L.D.A. Hopkinson, Esq., C.M.G.,
Political Section,
Allied Commission,
ROME.

635

Yes please. I saw

Brig Newth and we
undertake to send you
further particulars. But
since we can go ahead on this
let

Tel : 489081
Ext : 442

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

24 November 1944

Ref : 10011/42AA

SUBJECT : Request for Repairs to Church
(S. Matteo, MARSALA)

TO : RC, SICILIA Region

1. The attached letter pertaining to the repairing of the church of S. Matteo, Marsala which is addressed to His Majesty the King of England by a Prof. Canonico D. Salvatore Diotta has been transmitted to the Subcommittee of Monuments and Fine Arts.

2. His Majesty has naturally declined to intervene in this matter or to lend any financial assistance; but it is requested that you hand the letter to Dr. Mario Gulotto, Superintendent of Monuments for Sicilia Occidentale (at the Palazzo Reale, Palermo) for such action as he may deem appropriate.

3. Since the Subcommittee has no record of this church in any of the reports from SICILY, it is requested that Dr. Gulotto be asked to forward through you to the Subcommittee a statement both of the actual condition of the building in question and of any action that he proposes to take.

BY COMMAND OF COMODORE STONE

Copy to : Political Section

W. G. J. Deltan, Major
G.I. UPJOHN Brig
VP. CA Sec
M.G.C.S.

1 Encl - Letter from Prof. Can.oo
D. Salvatore Diotta
Cappellano delle Carceri
Parroco di S. Matteo

634

BTW/tr

12 November 1944

TO : Finance Sub-Commission
FROM : Political Section

1. Enclosed is a letter received at Buckingham Palace in which the Parish Priest of S. Matteo Marsala appeals to the King for assistance in the repair of his Church.

2. The Foreign Office state that it is quite out of the question for His Majesty to intervene in a matter of this kind, or to assist Professor Liotte financially. In the circumstances, it is suggested that ^{the} letter should be passed on to Monuments, Fine Arts and Archives Sub-Commission for any action that may be given.

H. L. d'A. HOPKINSON
Acting Vice President, Political Section

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

/rlp.
27 October 1944.

SUBJECT : Walden/sian Church.

TO : Political Sec (THRU: VP, CA Sec).

1. The Legal S/C has examined the difficulties experienced by the Walden/sian Church as requested by memorandum A04/4/44 of 21 October 1944. Professor Comba has been interviewed and he furnished a copy of the complaints submitted to the Bishop of Lichfield. This copy is attached hereto. No extra copy is retained by this s/c.

2. The complaints of the Walden/sian Church fall within two heads: (a) that under the Lateran Treaty 1929, the Walden/sian Church is in a position of inferiority to the Roman Catholic church; and (b) that under the administration of RDL No. 1159 of 24 June 1929 certain specific acts of discrimination have been committed against the Walden/sian Church.

3. In the opinion of this s/c no action can properly be taken under the Armistice Terms, or at all, to endeavor to force the Italian Government to infringe or put an end to the conditions of the Lateran Treaty. If the principle of a State religion be accepted, as it is in England, the Lateran Treaty does not discriminate against the Walden/sian Church. Even if this principle is rejected, such discrimination as is thereby created, does not fall, in the opinion of this s/c, within the class contemplated by Article 31 of the Armistice Terms.

4. The complaints under RDL No. 1159 of 24 June 1929 are based on the allegation that this decree has been applied differently in the various provinces of Italy. The decree itself was passed in order to implement the terms of the Lateran Treaty and it is the opinion of the Legal S/C that the decree does not provide for any discrimination against the Walden/sian Church.

5. The administration of these matters is in the hands of the Direzione di Culti, which is a department of the Ministry of Interior. It would seem that acts of discrimination which have taken place either were due to administrative action which had no basis in law or were the result of defective interpretation placed upon the decree by the Ministry of Interior or its local representatives.

6. It is felt that the attention of the Minister of the Interior could be drawn to the individual acts of discrimination complained of and he could

0019

be required to take the necessary action to remove the difficulties created and to ensure that similar situations do not recur.

W. E. Ehhrens

W. E. EHHRENS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Incl.

631

ESPOSTO IN MERITO ALLA LEGGE SUI CULTI AMMESSI NELLO STATO

(Legge 24 Giugno 1929 n. 59)

NEI SUOI PRINCIPI E NELLE SUE APPLICAZIONI E RICHIESTE IN PROPOSITO

PRESENTATO DALLA CHIESA VALDESE.

PREMESSA.— Mentre l'Italia, in mezzo ad immense difficoltà ma non senza speranza, sta riorganizzandosi in tutti gli aspetti della sua vita, la Chiesa Valdese sente esser suo dovere di presentare alle Autorità costituite il presente esposto in merito alla situazione giuridica in lettera e fatto creatasi in Italia nell'ultimo ventennio a riguardo dei culti scattolici, affinché i Legislatori che saranno chiamati ad occuparsi dell'importante argomento, nonchè gli organi del Potere esecutivo, si preparino ad impostare ed applicare verso le minoranze religiose, Leggi, Decreti, Norme, quali e come si conviene ad un popolo che desidera essere a nessuno secondo in materia di sana ed equa legislazione.

La Chiesa Valdese non ha un suo particolare partito politico: essa è "ab immemorabili" Chiesa Evangelica preesistente di alcuni secoli alla Riforma protestante in Europa. I suoi componenti ne fanno parte per libera, personale professione di fede in Cristo e nel suo Vangelo; e la sua vitalità religiosa, più che che celebrazione di riti di tradizionale con suetudine, è azione di spirituale intesa al "rinascere a nuova vita interiore".

E' per questo che la Chiesa Valdese, pur non perseguendo fini politici, coopera nel miglior modo ~~possibile~~ al bene dello Stato, adoperandosi a formare cittadini apprezzabili da qualsiasi Governo, che seriamente e sinceramente si prefigga scopi degni di una nazione civile.

Questo riconoscono attraverso i tempi personalità statali che definirono i Valdesi: "classe numerosa a nessun'altra ~~inferiore~~ inferiore per virtù private" —nonchè— "per sincero amore dell'ordine e della libertà".

La Chiesa Valdese, inoltrando il presente esposto fiduciosa che non mancherà di esser preso in considerazione, non pensa esclusivamente a se stessa, ma al raggiungimento di un'equa legislazione riguardante tutte le Chiese Evangeliche esistenti in Italia.

I

Rilievi sulla condizione giuridica delle minoranze religiose in Italia.

E' notorio come durante tutto il periodo del Risorgimento italiano e dopo, per l'ampliarsi delle leggi in un respiro di libertà, i culti tollerati (secondo l'espressione del 1° Art. dello Statuto del 1848) divenissero di fatto e praticamente dei culti ammessi nello Stato, a parità di diritto e come tali tutelati nel loro libero esercizio. Lo Stato, per tanto, era tendenzialmente separatista; il diritto di libertà di religione e di culto era pienamente riconosciuto, con un regime di perfetta parità di trattamento per tutti i culti, e con una particolare tutela, in

ta, la Chiesa Valdese sente esser suo dovere di presentare alle Autorità costituite il presente esposto in merito alla situazione giuridica in lettera e fatto creatasi in Italia nell'ultimo ventennio a riguardo dei culti acattolici, affinché i Legislatori che saranno chiamati ad occuparsi dell'importante argomento, nonché gli organi del Potere esecutivo, si preparino ad impostare ed applicare verso le minoranze religiose, Leggi, Decreti, Norme, quali e come si conviene ad un popolo che desidera essere a nessuno secondo in materia di sana ed equa legislazione.

La Chiesa Valdese non ha un suo particolare partito politico: essa è "ab immemorabili" Chiesa Evangelica preesistente di alcuni secoli alla Riforma protestante in Europa. I suoi componenti ne fanno parte per libera, personale professione di fede in Cristo e nel suo Vangelo; e la sua vitalità religiosa, più che celebrazione di riti di tradizionale consuetudine, è azione di spirituale intesa al "rinascere a nuova vita interiore".

E' per questo che la Chiesa Valdese, pur non perseguendo fini politici, coopera nel miglior modo possibile al bene dello Stato, adottando sia a formare cittadini apprezzabili da qualsiasi Governo, che seriamente e sinceramente si prefigga scopi degni di una nazione civile.

Questo riconoscendo attraverso i tempi personalità statali che definiscono i Valdesi: "alasse numerosa a nessun'altra inferiori per virtù private" - nonché - "per sincero amore dell'ordine e della libertà".

La Chiesa Valdese, inoltrando il presente esposto fiduciosa che non mancherà di esser preso in considerazione, non pensa esclusivamente a se stessa, ma al raggiungimento di un'equa legislazione riguardante tutte le Chiese Evangeliche esistenti in Italia.

I

Rilievi sulla condizione giuridica delle minoranze religiose in Italia.

E' notorio come durante tutto il periodo del Risorgimento italiano e dopo, per l'ampliarsi delle leggi in un respiro di libertà, i culti tollerati (secondo l'espressione del 1° Art. dello Statuto del 1848) divenissero di fatto e praticamente dei culti ammessi nello Stato, a parità di diritto e come tali tutelati nel loro libero esercizio. Lo Stato, per tanto, era tendenzialmente separatista; il diritto di libertà di religione e di culto era pienamente riconosciuto, con un regime di perfetta parità di trattamento per tutti i culti, e con una particolare tutela, un particolare controllo ed una particolare vigilanza solo nei riguardi del culto cattolico, in quanto culto della grande maggioranza dei cittadini italiani.

La situazione si è sostanzialmente e più ancora praticamente cambiata nell'ultimo ventennio.

Dopo il Concordato, la Chiesa Cattolica è stata riconosciuta in Italia come Chiesa dello Stato. In tal modo, al principio della parità dei culti è stato sostituito il principio della preminenza del culto cattolico: al culto medesimo sono stati concessi speciali privilegi; e la

1239

espressione culti messi è rimasta per indur e soltanto i culti diversi dalla religione dello Stato, nei riguardi dei quali si è iniziato con il R.D. 28-2-1930 n.289, tutto un complicato sistema di controlli, più rigorosi dell'analogo controllo esercitato nei riguardi del culto cattolico.

E' vero che, quasi contemporaneamente all'entrata in vigore dei Patti Lateranensi (Trattato e Concordato con la Chiesa Cattolica) fu emanata la Legge 24 Giugno 1929 n.1159 per garantire in pieno, in Italia, la libertà di culto, ma, come giustamente han rilevato competenti giuristi, la detta Legge si è trovata in antitesi col fatto della proclamazione a religione di Stato di una religione che evoca esclusivamente alla propria gerarchia, e non al cristianesimo in se stesso, il diritto divino di esser giudice e non solo in dottrina, ma anche in legislazione di tutto ciò che concerne il pensiero religioso e le sue applicazioni nella vita sociale.

Nella Legge sui culti ammessi, manca, ad esempio, (e non sappiamo se volutamente o no) una esplicita affermazione in merito di libertà di coscienza, cardine basilare per una libertà di religione; ma poiché questa libertà di coscienza la si potrebbe supporre implicita nella Legge, il Pontefice stesso, immediatamente dopo la emanazione della Legge, si affrettava a precisare ed affermare: "meno ammissibile ci sembra che si abbia inteso assicurare incolore, intatta libertà di coscienza..... In Stato Cattolico libertà di coscienza e di discussione devono intendersi secondo la dottrina e la legge cattolica". (Lettera diretta al Cardinale Gasparri e resa di pubblica ragione.)

Nell'antitesi rilevata, ci pare sussistere la causa prima per la quale il principio della perfetta eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, qualunque fosse la religione professata, sancito dall'Art.4° della Legge 24 Giugno 1929, N.1159, si trova ad essere spesso menomato o reso nullo.

Invero:

a) l'Art.36 del Concordato, ponendo a fondamento e coronamento di tutta l'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la prassi cattolica, incepta ogni libertà di discussione ed ogni indagine scientifica e menoma l'impronta critica e storica, che dovrebbe costituire la caratteristica principale della istruzione moderna.

b) La disuguale tutela penale dei vari culti sancita dal Codice penale del 1930 (Art.402-406), il quale stabilisce, per la sola religione cattolica la tutela penale contro il pubblico vilipendio, inquanto agli altri delitti (turbamento di funzioni religiose, offesa alla religione mediante il vilipendio di cose sacre) prevede, come ipotesi fondamentali, quelle nei quali i fatti siano commessi contro la religione cattolica, e considera come circostanze attenuanti che i fatti stessi siano commessi contro uno dei culti ammessi nello Stato; ed infine (Art.724) considera la bestemmia come una contravvenzione alla polizia dei costumi, e la prende in considerazione solo nei riguardi della Divinità, o delle persone e dei simboli onorati nella religione ufficiale dello Stato, tacendo qualsiasi riferimento alle altre religioni.

In tutto ciò lo Stato stabilendo una disparità nella legge "viene ad

di culto, ma, come giustamente ha rilevato competenti giuristi, la legge si è trovata in antitesi col fatto della proclamazione a religione di Stato di una religione che avoca esclusivamente alla propria gerarchia, e non al cristianesimo in se stesso, il diritto divino di esser giudice non solo in dottrina, ma anche in legislazione di tutto ciò che concerne il pensiero religioso e le sue applicazioni nella vita sociale.

Nella legge sui culti ammessi, manca, ad esempio, (e non sappiamo se volutamente o no) una esplicita affermazione in merito di libertà di coscienza, cardine basilare per una libertà di religione; ma poiché questa libertà di coscienza la si potrebbe supporre implicita nella legge, il Pontefice stesso, immediatamente dopo la emanazione della legge, si affrettava a precisare ed affermare: "meno ammissibile ci sembra che si abbia inteso assicurare incoluma, intatta libertà di coscienza..... In Stato Cattolico libertà di coscienza e di discussione devono intendersi secondo la dottrina e la legge cattolica". (Lettera diretta al Cardinale Gasparri e resa di pubblica ragione.)

Nell'antitesi rilevata, ci pare sussistere la causa prima per la quale il principio della perfetta eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, qualunque fosse la religione professata, sancito dall'Art. 4° della legge 24 Giugno 1929, N. 1159, si trova ad essere spesso menomato o reso nullo.

Invero:

a) l'Art. 36 del Concordato, ponendo a fondamento e coronamento di tutta l'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la prassi cattolica, inceppa ogni libertà di discussione ed ogni indagine scientifica e menoma l'impronta critica e storica, che dovrebbe costituire la caratteristica principale della istruzione moderna.

b) La disuguale tutela penale dei vari culti sancita dal Codice penale del 1930 (Art. 402-406), il quale stabilisce, per la sola religione cattolica la tutela penale contro il pubblico vilipendio, in quanto agli altri delitti (turbandone di funzioni religiose, offesa alla religione mediante il vilipendio di cose sacre) prevede, come ipotesi fondamentali, quelle nei quali i fatti siano commessi contro la religione cattolica, e considera come circostanze attenuanti che i fatti stessi siano commessi contro uno dei culti ammessi nello Stato; ed infine (Art. 724) considera la bestemmia come una contravvenzione alla polizia dei costumi, e la prende in considerazione solo nei riguardi della Divinità, o delle persone e dei simboli onorati nella religione ufficiale dello Stato, tacendo qualsiasi riferimento alle altre religioni.

In tutto ciò lo Stato stabilendo una disparità nella legge "viene ad essere giudice e parte al tempo stesso", e, sia pure involontariamente, favorisce il reato che si prefigge di reprimere.

c) Inoltre l'Art. 5° del Concordato, il quale stabilisce ⁶²⁸ sune squalifiche per gli ex-preti ed ex-religiosi cattolici, viene a creare disparità nel trattamento dei cittadini.

In realtà il fallimento della legge sui culti ammessi, sta nel fatto che una volta messi sulla via dei privilegi, la disuguaglianza a poco a poco è andata accentuandosi.

- 3 -

3, così che i suoi principi essenziali sono conosciuti dalla legge sui culti ammessi, sono stati, a poco a poco, svuotati di ogni loro contenuto.

a) Per esempio, l'art. 5° afferma che la discussione in materia religiosa è pienamente libera. Libertà di discutere significa anche libertà di convincere. Per contro, è stato sempre più contentato agli evangelici il diritto di qualsiasi corretta propaganda e di proselitismo religioso.

b) Il R.D. 28 febbraio 1930 n. 289 richiede, per ogni attività di carattere religioso, permessi ed autorizzazioni (nelle nomine e trasferimenti di ministri di culto; apertura di templi, ecc.); e, spesso, tali permessi ed autorizzazioni furono negati, solo su pressioni della locale autorità religiosa cattolica.

Dopo il 1929 l'autorizzazione per l'apertura di nuovi templi e locali di culto evangelici non è stata data che in pochissimi casi.

c) Lo spirito della legge sui culti ammessi del 1929 partiva dal presupposto che, in tutte le leggi speciali, di qualsiasi carattere (leggi militari, leggi sull'educazione pubblica, leggi fiscali, leggi civili, leggi sociali e penali, ecc.) da mettere in vigore posteriormente alla legge stessa, tutte le volte che si fosse trattato di soddisfare comunque i bisogni religiosi della popolazione, fossero prese in considerazione, con perfetto parallelismo, sia nelle esigenze della religione cattolica apostolica e romana, sia in quelle degli altri culti. Invece, spesso, nelle leggi ulteriori ed in molte ordinanze del potere esecutivo, sono state completamente dimenticate le esigenze dei culti ammessi.

d) L'aver trasferito dal Ministero di Grazia e Giustizia a quello dell'Interno il potere esecutivo dell'applicazione della legge, e l'aver esercitato questo potere con pressoché inademata cooperazione della Polizia, che si valeva dei propri Regolamenti, fino a confondere delle attività ecclesiastiche con quelle di associazioni di tutt'altro genere, non ha fatto che rendere sempre meno efficace la legge sui culti ammessi.

e) La situazione è peggiorata dal 1938 dopo l'emanazione delle leggi razziali contro gli ebrei.

Si è chiesto, dopo detta legge, anche per partecipazioni a concorsi, per l'arruolamento nell'esercito e per l'assunzione ad impieghi, la duplice condizione dell'appartenenza alla razza ariana ed alla religione cattolica, confondendo le leggi razziali con quelle sui culti.

f) Deve infine anche considerarsi che le minoranze - e non solo quelle religiose - sono sempre opposte alla pressione delle maggioranze, anche quando la legge protegge le minoranze stesse in modo soddisfacente, sotto ogni punto di vista. Una siffatta pressione, con l'inevitabile conseguenza dell'intolleranza di fatto, aumenta, quando la legge è più favorevole per la tutela degli interessi della maggioranza e meno favorevole per la tutela degli interessi delle minoranze, in modo che si determina una doppia ingiusta tendenza: e cioè quella d'interpretare ed applicare la legge relativa alla maggioranza che già di per sé stessa è più favorevole, in senso sempre più favorevole; e per contro, la tendenza d'interpretare ed applicare la legge relativa alle minoranze, che

b) Il R.D. 28 febbraio 1930 n. 289 richiede, per ogni attività di carattere religioso, permessi ed autorizzazioni (nelle nomine e trasferimenti di ministri di culto; aperture di templi, ecc.); e, spesso, tali permessi ed autorizzazioni furono negati, solo su pressioni delle locali autorità religiose cattoliche.

Dopo il 1929 l'autorizzazione per l'apertura di nuovi templi e locali di culto evangelici non è stata data che in pochissimi casi.

c) Lo spirito della Legge sui Culti ammessi dal 1929 partiva dal presupposto che, in tutte le leggi speciali, di qualsiasi carattere (leggi militari, leggi sull'educazione pubblica, leggi fiscali, leggi civili, leggi sociali e penali, ecc.) da mettersi in vigore posteriormente alla Legge stessa, tutte le volte che si fosse trattato di soddisfare comunque i bisogni religiosi della popolazione, fossero prese in considerazione, con perfetto parallelismo, sia nelle esigenze della religione cattolica apostolica e romana, sia in quelle degli altri culti. Invece, spesso, nelle leggi ulteriori ed in molte ordinanze del potere esecutivo, sono state completamente dimenticate le esigenze dei culti ammessi.

d) L'aver trasferito dal Ministero di Grazia e Giustizia a quello dell'Interno il potere esecutivo dell'applicazione della Legge, e l'aver esercitato questo potere con pressoché inademata cooperazione della Polizia, che si valeva dei propri Regolamenti, fino a confondere delle attività ecclesiastiche con quelle di associazioni di tutt'altro genere, non ha fatto che rendere sempre meno efficace la Legge sui culti ammessi.

e) La situazione è peggiorata dal 1938 dopo l'emanazione delle leggi razziali contro gli ebrei.

Si è chiesto, dopo detta Legge, anche per partecipazioni a concorsi, per l'arruolamento nell'esercito e per l'assunzione ad impieghi, la duplice condizione dell'appartenenza alla razza ariana ed alla religione cattolica, confondendo le leggi razziali con quelle sui culti.

f) Deve infine anche considerarsi che le minoranze - e non solo quelle religiose - sono sempre esposte alla pressione delle maggioranze, anche quando la legge protegge le minoranze stesse in modo soddisfacente, sotto ogni punto di vista. Una siffatta pressione, con l'inevitabile conseguenza dell'intolleranza reciproca di fatto, aumenta, quando la Legge è più favorevole per la tutela degli interessi della maggioranza e meno favorevole per la tutela degli interessi delle minoranze, in modo che si determina una doppia ingiusta tendenza: e cioè quella d'interpretare ed applicare la legge relativa alla maggioranza che già di per se stessa è più favorevole, in senso sempre più favorevole; e per contro, la tendenza d'interpretare ed applicare la legge relativa alle minoranze, che già di per se stessa è meno favorevole, in senso sempre più restrittivo.

II.

Previsioni concernenti le valutazioni subite dalla Legge sui Culti ammessi nello Stato nella sua pratica applicazione.

Un divario assai pronunciato di applicazione si è avuto da Provincia a Provincia, creando nello Stato una strana sperequazione in proposito, così che mentre in alcune Province le Autorità ebbero per i culti am-

messi tutto il riguardo che la Legge consentiva, in altre si giunse a proibizioni di esercizio di culto e persecuzione degli aderenti ai culti non cattolici.

Se prima del Concordato con la Santa Sede i ricorsi al Governo produssero certe volte equi interventi, dopo il Concordato i ricorsi continuavano ad essere accolti, ma raramente ottenevano quanto legalmente e giustamente richiedevano.

Si ebbe la nitida impressione, che non si esitava a sacrificare i diritti delle minoranze.

a) Del Culto pubblico. - L'Art. 1° della Legge dice: "L'esercizio, anche pubblico, di tali culti è libero".

Ebbene, in alcune provincie, ad esempio in quella di Campobasso, i culti pubblici furono vietati, anche se, come a Guglionesi, lì si teneva già da 30 anni! Nessun ricorso presentato alle Autorità locali ed a quelle di Roma ebbe soddisfazione.

In altri luoghi per non negare il culto pubblico in se stesso, si negò l'autorizzazione ad adibire un dato locale ad uso di culto.

A Villa S. Sebastiano (Aquila) ove gli evangelici avevano col proprio lavoro elevato un luogo di culto, non si volle concedere assolutamente ch'essi potessero usufruirne. Dopo molti ricorsi, fu concesso che i culti si tenessero nel.... sottosuolo del tempio!

Anche a Chiavari ed in altri luoghi si verificò lo stesso fatto.

Culti privati. - Il citato 1° Art. della Legge sembra neppure supporre che si possa contestare la libertà di tenere il culto privato; invece i culti privati, in seguito a circolari emanate dalle Autorità superiori, furono, se non proibiti (come accadde in varie provincie) quasi ovunque costretti in ben crude restrizioni.

Ci dispiace di dover rilevare che la responsabilità di tale atteggiamento fu dovuta in gran parte agli avversari dei culti acattolici, i quali non si facevano scrupolo di accusare gli aderenti a questi culti di torbido sovversivismo, nè di far credere che dotti culti (sempre statati in uso fra gli evangelici) altro non fossero che un paravento per coprire conventicole di carattere politico! Si sfruttò l'ipersensibilità statale a questo riguardo, e si ebbero a centinaia i processi contro i promotori e partecipanti ad adunanze religiose strettamente private. Anche ammesso che in qualsiasi religione si possa sempre trovare qualche individuo indesiderabile, non è certo secondo giustizia avversare per questo la religione alla quale appartiene.

In altri luoghi i culti privati furono permessi, ma con l'obbligo di non cantarvi inni e di tenerli a porte e finestre serrate!

b) Chiusura Scuole. - Le leggi italiane consentono ai genitori di mandare i loro figli alle scuole che preferiscono, anche se queste sono scuole confessionali. Neppure vietano a genitori cattolici di mandare i loro figli in una scuola non cattolica, qualora lo desiderino.

Noi avevamo in alcune località delle Scuole (come a Sanremo Imperia) Torano Sabino (Rieti) che da decenni di anni raccoglievano la stima e la

giustamente richiedevano.

Si ebbe la nitida impressione, che non si esitava a sacrificare i diritti delle minoranze.

a) Del Culto pubblico. - L'Art. 1° della legge dice: "L'esercizio, anche pubblico, di tali culti è libero".

Ebbene, in alcune provincie, ad esempio in quella di Campobasso, i culti pubblici furono vietati, anche se, come a Guglionesi, lì si teneva già da 30 anni! Nessun ricorso presentato alle autorità locali ed a quelle di Roma ebbe soddisfazione.

In altri luoghi per non negare il culto pubblico in se stesso, si negò l'autorizzazione ad adibire un dato locale ad uso di culto.

A Villa S. Sebastiano (Aquila) ove gli evangelici avevano col proprio lavoro elevato un luogo di culto, non si volle concedere assolutamente ch'essi potessero usufruirne. Dopo molti ricorsi, fu concesso che i culti si tenessero nel..... sottosuolo del tempio!

Anche a Chiavari ed in altri luoghi si verificò lo stesso fatto.

Culti privati. - Il citato 1° Art. della legge sembra neppure supporre che si possa contestare la libertà di tenere il culto privato; invece i culti privati, in seguito a circolari emanate dalle autorità superiori, furono, se non proibiti (come accadde in varie provincie) quasi ovunque costretti in ben crude restrizioni.

Ci dispiace di dover rilevare che la responsabilità di tale atteggiamento fu dovuta in gran parte agli avversari dei culti cattolici, i quali non si facevano scrupolo di accusare gli aderenti a questi culti di torbido sovversivismo, nè di far credere che tutti i culti (sempre statati in uso fra gli evangelici) altro non fossero che un paravento per coprire conventicole di carattere politico! Si sfruttò l'ipersensibilità statale a questo riguardo, e si ebbero a centinaia i processi contro i promotori e partecipanti ad adunanze religiose strettamente private. Anche ammesso che in qualsiasi religione si possa sempre trovare qualche individuo indesiderabile, non è certo secondo giustizia avversare per questo la religione alla quale appartiene.

In altri luoghi i culti privati furono permessi, ma con l'obbligo di non cantarvi inni e di tenerli a porte e finestre serrate!

b) Chiusura Scuole. - Le leggi italiane consentono ai genitori di mandare i loro figli alle scuole che preferiscono, anche se queste sono scuole confessionali. Neppure vietano a genitori cattolici di mandare i loro figli in una scuola non cattolica, qualora lo desiderino.

Noi avevamo in alcune località delle scuole (come a Sanremo Imperia) Forano Sabino (Rieti) che da decine di anni raccoglievano la stima e la riconoscenza delle popolazioni per l'opera che vi avevano compiuta e compivano. Molti genitori cattolici (esse stessi istruiti a loro tempo in quelle scuole, senza che fossero per questo stati costretti a farsi evangelici) le preferivano ad altre e vi mandavano di anno in anno i figli.

Improvvisamente furono impartiti dai provveditori ordini di chiudere le dette scuole, e nessun ricorso alle autorità superiori ha consentito di poterle riaprire!

c) Difficoltà di carattere individuale.

L'art. 3° dispone che le nomine dei ministri di culto diverso dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero competente per l'approvazione.

E' accaduto che, a ministri di culto che sapevano veramente meritevoli del loro mandato, sia stata tolta in modo inaccettabile l'autorizzazione già concessa, senza che le autorità della Chiesa Valdese abbiano mai potuto conoscerne la ragione, che sarebbe stato doveroso comunicare, e che era stata ripetutamente richiesta.

l'art. 4° della Legge specifica che: Ma differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed all'ammissibilità alle cariche civili e militari.

In molti casi, ed alcuni di non lieve importanza, questo articolo è rimasto lettera morta a danno di militari ed impiegati statali o parastatali, che per merito e diritti regolamentari avrebbero dovuto ottenere promozioni, che sono state loro negate, perchè professanti culto cristiano evangelico! E questo si è verificato specialmente se si è trattato di promozioni ad alta carica.

Come già abbiamo accennato, quando nel 1938 sono state emanate le leggi razziali, nei bandi di concorso scolastici, impiegatizi, e d'arruolamento a specializzazioni militari, ecc., fra le qualifiche richieste accanto a quella di "razza ariana", è presto comparsa quest'altra: "di religione cattolica". Può darsi che chi stendeva detti bandi e circolari usasse semplicemente l'espressione "cattolica" per significare "cristiana" sta però il fatto che non poche volte si è dovuto faticare assai per chiarire e convincere che le leggi razziali non avevano nulla a che fare coi non cattolici di razza ariana.

E ci sia anche consentito di mettere in evidenza la condizione nella quale si trovano i Sacerdoti cattolici che, per motivi di pensiero e di coscienza, preferiscono passare alla religione evangelica, come più conforme al loro modo di sentire. A norma dell'art. 5° del Concordato, essi non possono avere alcuna carica od impiego di carattere pubblico. Da ciò ne consegue questa sperequazione: che, mentre ad un pastore evangelico convertito al cattolicesimo lo Stato non vieta di insegnare in Scuole cattoliche, e di Stato, ad un Sacerdote cattolico che passi alla religione evangelica, lo Stato non consente nè di esercitare opera di Ministro di culto evangelico, nè d'insegnare in Scuola confessionale o di Stato.

d) Discussione in materia religiosa. - L'art. 5° della Legge asserisce che "La discussione in materia religiosa è pienamente libera".

Sono numerosi i casi nei quali la discussione in termini corretti è stata considerata invece come offesa alla religione dello Stato, e quindi vietata: tutto ciò con evidente incomprensione di quanto giustamente aveva affermato il Senatore Boselli nella sua Relazione al Senato in merito alla Legge sui Culti ammessi (20 Giugno 1929): "La controversia religiosa, posta nei suoi limiti convenienti, spesso è guida alla verità".

già concessa, senza che le Autorità della Chiesa Valdese abbiano mai potuto conoscerne la ragione, che sarebbe stato doveroso comunicare, e che era stata ripetutamente richiesta.

Art. 4° della Legge specifica che: La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed all'ammissibilità alle cariche civili e militari.

In molti casi, ed alcuni di non lieve importanza, questo articolo è rimasto lettera morta e danno di militari ed impiegati statali o parastatali, che per merito e diritti regolamentari avrebbero dovuto ottenere promozioni, che sono state loro negate, perchè professanti culto cristiano evangelico! E questo si è verificato specialmente se si è trattato di promozioni ad alta carica.

Come già abbiamo accennato, quando nel 1930 sono state emanate le leggi razziali, nei bandi di concorso scolastici, impiegatizi, e d'arruolamento a specializzazioni militari, ecc., fra le qualifiche richieste accanto a quella di "razza ariana", è presto comparsa quest'altra: "di religione cattolica". Può darsi che chi stendeva detti bandi e circolari usasse semplicemente l'espressione "cattolica" per significare "cristiana" sta però il fatto che non poche volte si è dovuto faticare assai per chiarire e convincere che le leggi razziali non avevano nulla a che fare coi non cattolici di razza ariana.

E od sia anche consentito di mettere in evidenza la condizione nella quale si trovano i Sacerdoti cattolici che, per motivi di pensiero e di coscienza, preferiscono passare alla religione evangelica, come più conforme al loro modo di sentire. A norma dell'Art. 5° del Concordato, essi non possono avere alcuna carica od impiego di carattere pubblico. Da ciò ne consegue questa sperequazione: che, mentre ad un pastore evangelico convertito al cattolicesimo lo Stato non vieta di insegnare in Scuole cattoliche, o di Stato, ad un Sacerdote cattolico che passi alla religione evangelica, lo Stato non consente nè di esercitare opera di Ministro di culto evangelico, nè d'insegnare in Scuola confessionale o di Stato.

d) Discussione in materia religiosa. - L'Art. 5° della Legge asserisce che "La discussione in materia religiosa è pienamente libera".

Sono numerosi i casi nei quali la discussione in termini corretti è stata considerata invece come offesa alla religione dello Stato, e quindi vietata: tutto ciò con evidente incomprensione di quanto giustamente aveva affermato il Senatore Boselli nella sua Relazione al Senato in merito alla Legge sui Culti ammessi (20 Giugno 1929): "La controversia religiosa, posta nei suoi limiti convenienti, spesso è guida alla verità".

Si è verificato più volte il fatto che un Ministro di Culto evangelico, recatosi dietro invito a tenere una conferenza, o semplicemente ad esporre un punto di vista religioso o culturale, il pensiero del cristianesimo riformato, si è visto vietare dalle autorità locali di poterlo fare. Spesso si è trovato sufficiente ragione al diniego, l'asserire che il clero aveva avvertito di non poter rispondere di disordini che avrebbero potuto sorgere per la presenza di un Ministro protestante nella località. Dove a tale obiezione un Tenente dei Carabinieri rispose che avrebbe pensato lui a far tutelare l'ordine, e permise che i cittadini

udissero quel ne desideravano, il Tenente fu sottoposto ad inchiesta!

III

Richieste della Chiesa Valdese.

La Chiesa Valdese vede la piena tutela della libertà religiosa soltanto in una chiara e perfetta parità giuridica di tutti i culti di fronte allo Stato.

Libero lo Stato nella sfera della sua giurisdizione; ed in libertà di coscienza, di pensiero e di esercizio la Chiesa cristiana per il compimento del suo mandato divino, intendendo per Chiesa cristiana non soltanto quella che accoglie la maggioranza dei suoi cittadini, ma l'insieme delle varie Confessioni cristiane, comunque costituite, determinanti i caratteri ecumenici della cristianità nel mondo.

Tutto ciò può essere possibile, togliendo dalle leggi "quanto è in contrasto col principio costituzionale della eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge".

a) La Chiesa Valdese non chiede alcuna condizione di privilegio; domanda semplicemente di reggersi in modo indipendente nei limiti del diritto comune;

b) reclama per sé e per ogni altra Chiesa ~~xxxxxxx~~ costituita la più ampia libertà di coscienza, di culto pubblico e privato, di testimonianza in parola ed in stampa.

c) Domanda che tutte le leggi speciali di qualsiasi carattere (militari, scolastiche, fiscali, civili, sociali e penali) da mettersi in vigore posteriormente alla legge fondamentale, vengano fatte e predate con perfetto parallelismo sia nelle esigenze della religione della maggioranza, come per quelle ~~xxxxxxx~~ degli altri culti.

d) Attende dallo Stato non soltanto una legislazione giusta in materia, ma che ne venga curata e vigilata la integrale applicazione in uno spirito di obiettività, equità e rispetto, ricordando ad ogni occasione necessaria che (come ha ben detto un noto giurista): "i funzionari, anche se profondamente cattolici romani, non debbono dimenticare, nell'adempimento dei loro doveri, che il maggior titolo di onore per essi è d'essere imparziali e d'esigere da tutti il rispetto delle Leggi".

te allo Stato.

Libero lo Stato nella sfera della sua giurisdizione; ed in libertà di coscienza, di pensiero e di esercizio la Chiesa cristiana per il compimento del suo mandato divino, intendendo per Chiesa cristiana non soltanto quella che accoglie la maggioranza dei suoi cittadini, ma l'insieme delle varie confessioni cristiane, comunque costituite, determinanti i caratteri ecumenici della cristianità nel mondo.

Tutto ciò può essere possibile, togliendo dalle leggi "quanto è in contrasto col principio costituzionale della eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge".

a) La Chiesa Valdese non chiede alcuna condizione di privilegio; domanda semplicemente di reggersi in modo indipendente nei limiti del diritto comune;

b) reclama per sé e per ogni altra Chiesa ~~esagerata~~ costituita la più ampia libertà di coscienza, di culto pubblico e privato, di testimonianza in parola ed in stampa.

c) Domanda che tutte le leggi speciali di qualsiasi carattere (militari, scolastiche, fiscali, civili, sociali e penali) da mettersi in vigore posteriormente alla legge fondamentale, vengano fatte e precisate con perfetto parallelismo sia nelle esigenze della religione della maggioranza, come per quello ~~esisteva~~ degli altri culti.

d) Attende dallo Stato non soltanto una legislazione giusta in materia, ma che ne venga curata e vigilata la integrale applicazione in uno spirito di obiettività, equità e rispetto, ricordando ad ogni occasione necessaria che (come ha ben detto un noto giurista): "i funzionari, anche e profondamente cattolici romani, non debbono dimenticare, nell'adempimento dei loro doveri, che il maggior titolo di onore per essi è d'essere imparziali e d'esigere da tutti il rispetto delle Leggi".

Osse: azioni di carattere pratt, in merito all'applicazione della legge 24 giugno 1929 n. 1159 sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, nelle sperienze della Chiesa Valdese.

L'avv. Piacentini Comm. Mario, nella sua interessante pubblicazione sulla "Legge dei Culti ammessi", al paragrafo XIV^o così conclude: "Questa legge diventerà effettivamente "Magna Charta" della libertà religiosa in Italia, se, all'attuazione di essa ed a tenerne intatto lo spirito coopereranno tutti i cittadini con il loro sentimento di comprensione; ed i funzionari dello Stato, i quali, anche se profondamente cattolici, non debbono mai dimenticare, nell'adempimento dei loro doveri, che il maggior titolo d'onore per essi è d'essere imparziali e d'esigere da tutti il rispetto delle leggi".

Ma un divario assai pronunziato si è avuto da regione a regione, da provincia a provincia, da comune a comune nell'applicazione di una Legge creata per essere rispettata e fatta rispettare con giustizia da un capo all'altro d'Italia.

E se nei primi tempi ricorrendo alle Autorità superiori troviamo comprensione e giustizia, a mano a mano che lo Stato si trovò nella necessità d'evitare contrasti con la Chiesa Cattolica per averne appoggio, abbiamo avuto la nitida impressione che, mentre lo Stato si mostrava irremovibile e severo, anche con la Chiesa Cattolica, nel far rispettare Leggi, Decreti e Circolari per suo diretto interesse, non esitava a sacrificare i diritti delle minoranze dalle quali, perchè minoranze, non poteva ripromettersi i vantaggi che una potente organizzazione come la Chiesa Cattolica poteva procurargli.

Atteggiamento che, mentre da una parte non soddisfaceva in pieno i desiderata della Chiesa Cattolica, che vorrebbe ben altro, dall'altra alienava allo Stato quelle simpatie degli acattolici, che sinceramente avevano saputo raccogliere da molti di essi, ai momenti della promulgazione della Legge stessa.

Cause ambientali che hanno favorito i contrasti all'applicazione della Legge.

Noi siamo favorevoli ad un sano ecumenismo, che consideri le varie Chiese cristiane come Comunità con caratteristiche diverse, ma membra dell'unico corpo, la Chiesa, capaci di convivere non solo senza inimicizie, ma di cooperare al comune bene, rispettando la libertà degli individui per una maggiore possibilità di aderire a quel tipo di Comunità cristiana, che meglio si confà a valorizzare i doni di grazia, che i singoli ricevono attraverso la luce dell'Evangelo per opera dell'unico Spirito. (Efesi 4.4).

Ci dispiace perciò il dovere rilevare che la Chiesa Cattolica ha la prima responsabilità nell'atteggiamento non sempre equo tenuto dalle Autorità a nostro riguardo.

clude: "Questa legge diventerà effettivamente "Magna Charta" della libertà religiosa in Italia, se, all'attuazione di essa ed a tenerne intatto lo spirito coopereranno tutti i cittadini con il loro sentimento di comprensione; ed i funzionari dello Stato, i quali, anche se profondamente cattolici, non debbono mai dimenticare, nell'adempimento dei loro doveri, che il maggior titolo d'onore per essi è d'essere imparziali e d'esigere da tutti il rispetto delle leggi".

Ma un divario assai pronunciato si è avuto da regione a regione, da provincia a provincia, da comune a comune nell'applicazione di una Legge creata per essere rispettata e fatta rispettare con giustizia da un capo all'altro d'Italia.

E se nei primi tempi ricorrendo alle Autorità superiori trovammo comprensione e giustizia, a mano a mano che lo Stato si trovò nella necessità d'evitare contrasti con la Chiesa Cattolica per averne appoggio, abbiamo avuto la nitida impressione che, mentre lo Stato si mostrava irremovibile e severo, anche con la Chiesa Cattolica, nel far rispettare leggi, Decreti e Circolari per suo diretto interesse, non esitava a sacrificare i diritti delle minoranze dalle quali, perchè minoranze, non poteva ripromettersi i vantaggi che una potente organizzazione come la Chiesa Cattolica poteva procurargli.

Atteggiamento che, mentre da una parte non soddisfaceva in pieno i desideri della Chiesa Cattolica, che vorrebbe ben altro, dall'altra alienava allo Stato quelle simpatie degli acattolici, che sinceramente avevano saputo raccogliere da molti di essi, al momento della promulgazione della Legge stessa.

Cause ambientali che hanno favorito i contrasti all'applicazione

della Legge.

Noi siamo favorevoli ad un sano ecumenismo, che consideri le varie Chiese cristiane come Comunità con caratteristiche diverse, ma membra dell'unico corpo, la Chiesa, capaci di convivere non solo senza inimicizie, ma di cooperare al comune bene, rispettando la libertà degli individui per una maggiore possibilità di aderire a quel tipo di Comunità cristiana, che meglio si confà a valorizzare i doni di grazia, che i singoli ricevono attraverso la luce dell'Evangelo per opera dell'unico Spirito. (Efesi 4.4).

Ci dispiace perciò il dovere rilevare che la Chiesa Cattolica ha la prima responsabilità nell'atteggiamento non sempre equo tenuto dall'Autorità a nostro riguardo.

Non è facile a noi capire come in alto nelle gerarchie ecclesiastiche che ci si chiami "fratelli separati", come sia possibile trattare con distinti prelati e laici cattolici in modo dignitoso, cristianamente fraterno, sentendoci oggetto di una stessa grazia, e nel contempo vedere la Chiesa nel suo magistero permettere nell'opera quotidiana dei suoi sacerdoti, nella sua stampa, un'ostilità contro gli evangelici, valendosi spesso di sistemi e di parole, quali non parrebbero possibili in un paese civile.

La denigrazione. -

In un libro che ancora oggi va per la maggiore, fra quelli che più largamente si distribuiscono quando si vuole far propaganda antiprotestante, libro stampato con "Imprimatur" rilasciato dalle Autorità ecclesiastiche, si leggono frasi come queste: "trattasi di lupi rapaci da smascherare, da appendere al capestro"; (infatti il libro porta in copertina una vignetta, dove si vede un lupo, il Pastore protestante, impiccato ad un albero).

"Intero. - Il suo vero nome comune fu Luder, che in tedesco suona stercoorai; gli sembrò brutto e lo cambiò in Luter, ma invano, che egli fu un vero stercus diavoli".

"Calvino. - Strinse amicizia col Beza, il panegirista della sodomia; lo imitò nel turpe visio e n'ebbe marchiata una spalla per la legale condanna riportatane!"

"Zuinglio. - Sorpassò ambedue in malvagità e bruttezza".

Questi non sono chepiccoli fiori di quanto vi si afferma. Il libro si chiude con queste parole:

"Il protestantesimo è peggiore della massoneria - del razionalismo - dell'ateismo - il protestantesimo è il miasma mortifero - l'epidemia - la lebbra - il colera - il cancro - la peste bubbonica della società - il re-
gno di Satana nel mondo".

L'isolamento. -

Ad una polemica di denigrazione si accompagna un'azione costante intesa ad isolare gli evangelici il più che sia possibile.

Si vieta in modo assoluto la lettura delle loro pubblicazioni, anche se si tratti di pubblicazioni a carattere esclusivamente edificativo, di quelle che si può leggere con immenso beneficio spirituale un buon protestante come un buon cattolico.

Ogni edizione della Bibbia pubblicata dai protestanti è considerata falsificata di proposito, e perciò proibita, sequestrata dalle mani dei cattolici, qualche volta distrutta pubblicamente.

Significativa è l'esperienza fatta da un nostro noto studioso della Bibbia, che ha fatto una nuova intera traduzione della Bibbia in italiano, con introduzioni e note includendovi anche i libri deuterocanonici. Egli intendeva fare un'opera che potesse giovare tanto ai protestanti quanto ai cattolici, ed ebbe cura di non mettere nulla che potesse piacere alle più correnti idee degli uni e degli altri. Per dare un esempio, le famose discusse parole del: "Tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia Chiesa" (Matteo 16.18), per non urtare né gli evangelici né i cattolici, non hanno una parola di commento!

Il traduttore si riprometteva di ottenere così l'"Imprimatur" dalle Autorità ecclesiastiche cattoliche, e gliene dava buona speranza un dotto cardinale papabile, col quale era in ottime relazioni. Ma all'"Imprimatur" non fu mai concesso.

Oltre proibire la lettura di qualsiasi pubblicazione...

"Lutero. - Il suo vero ~~nome~~ cognome fu Luder, che in tedesco suona sterco-orcio; gli sembrò brutto e lo cambiò in Luter, ma invano, che egli fu un vero stercus diavoli".

"Calvino. - Strinse amicizia col Beza, il panegirista della sodomia; lo imitò nel turpe visio e n'ebbe marchiata una spalla per la legale condanna riportatane!"

"Zuinglio. - Sorpassò ambedue in malvagità e bruttezza".
Questi non sono che piccolissimi fiori di quanto vi si afferma. Il libro si chiude con queste parole:

"Il protestantesimo è peggioro della massoneria - del razionalismo - dell'ateismo - il protestantesimo è il miasma mortifero - l'epidemia - la lebbra - il colera - il cancro - la peste bubbonica della società - il re-
gno di Satana nel mondo".

L'isolamento. - Ad una polemica di denigrazione si accompagna un'azione costante intesa ad isolare gli evangelici il più che sia possibile. Si vieta in modo assoluto la lettura delle loro pubblicazioni, anche se si tratti di pubblicazioni a carattere esclusivamente edificativo, di quelle che si può leggere con immenso beneficio spirituale un buon protestante come un buon cattolico.

Ogni edizione della Bibbia pubblicata dai protestanti è considerata falsificata di proposito, e perciò proibita, sequestrata dalle mani dei cattolici, qualche volta distrutta pubblicamente.

Significativo è l'esperienza fatta da un nostro noto studioso della Bibbia, che ha fatto una nuovissima traduzione della Bibbia in italiano, con introduzioni e note includendovi anche i libri deuterocanonici. Egli intendeva fare un'opera che potesse giovare tanto ai protestanti quanto ai cattolici, ed ebbe cura di non mettere nulla che potesse spiacciare alle più correnti idee degli uni e degli altri. Per dare un esempio, le famose discusse parole del "Tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia Chiesa" (Matteo 16,18), per non urtare né gli evangelici né i cattolici, non hanno un'aparola di commento!

Il traduttore si riprometteva d'ottenere così l'"Imprimatur" dalle Autorità ecclesiastiche cattoliche, e gliene dava buona speranza un dotto cardinale papabile, col quale era in ottime relazioni. Ma al dunque.... l'"Imprimatur" non fu mai concesso.

Oltre proibire la lettura di qualsiasi pubblicazione, la Chiesa cattolica proibisce in modo assoluto ai cattolici italiani di assistere, anche per semplice visione, ai culti evangelici.

Ci risulta per informazioni dirette, che quest'anno (1944) o'è **623** una campagna speciale a questo riguardo. I sacerdoti cattolici, valendosi del fatto ~~che~~ che prima della Pasqua tutti i cattolici debbono adempiere al precetto di confessarsi, nella confessione hanno ~~tratt~~ negata l'assoluzione a tutti coloro i quali trovavano edificazione e conforto nel frequentare dei culti evangelici; negata anche a quelli che hanno potuto assicurarsi di non avere intenzione per questo di uscire dalla Chiesa catto-

lica. L'assoluzione è stata concessa solo a coloro che hanno preso formalmente impegno di non porre più piede in una Chiesa Evangelica.

Insinuazioni di carattere politico. - Il "se liberi costui non sei amico di Cesare" (Giov. 19/12) ha purtroppo fatto scuola in ogni tempo. Tutte le volte che per nuocere a qualcuno non esistevano appigli veramente concreti, con insinuazioni, con accuse non leali, si è cercato di rendere invisibili coloro che si volevano colpire, presentandoli come avversari politici.

Gli evangelici italiani non si sono mai né in totalità né in parte costituiti in partito politico: basterebbe questo a dimostrare che non hanno programmi né mete ~~politiche~~ di carattere politico. Ogni evangelico è libero di collaborare a qualsiasi partito il cui pensiero e le cui azioni non si trovino in stato d'incompatibilità con gli insegnamenti del Vangelo. Può darsi, come può avvenire fra i cattolici, che qualche evangelico nella politica dimentichi,.... gli insegnamenti del Vangelo; ma sarebbe, come è, sleale ed ingiusto profittare del caso d'eccezione, per giudicare alla stessa stregua tutti i correligionari. Né ci peritiamo di affermare che qualora un evangelico sia contrario ad un dato Governo, lo è sempre in un modo che non è da confondersi con quello pericoloso degli opportunisti e dei teppisti.

Ci si può meravigliare, se dopo un lavoro continuo contro il protestantesimo, i protestanti incontrano spesso a loro riguardo ignoranza, incomprensione e contrasti?

Eccome alcuni esempi:

Ignoranza. -

Un professore (1) che aveva assistito al funerale di un nostro correligionario di famiglia cattolica, al termine della funzione ci chiese se avevano parlato di Cristo per riguardo alla famiglia cattolica presente, o se anche i protestanti credono in Cristo!

Una volta, andando ad una ditta di pompe funebri ad ordinare un carro per un funerale, mi sentii dire dal direttore (con espressione soddisfatta di chi conosce bene le cose): "Ho capito, funerale protestante: dunque, carro senza la croce". (spesso siamo confusi con gli ebrei).

Il 4 Luglio 1944 sentii a Roma una signora dall'aspetto distinto domandare ad un soldato americano, che s'era fermato a guardare la facciata di una Chiesa, se egli fosse di religione cattolica o protestante. - Cattolica, - risponde il soldato. E la signora: - Oh quanto mi fa piacere che siate cristiano anche voi e non protestante come molti dei vostri.

Incomprensione e contrasti. -

Mentre il cattolicesimo nel suo stesso nome si afferma universalistico, lascia che si formino dei nazionalismi a carattere stretto, ed è risaputo quanto insista qua in Italia, per affermare che esso è romano. Teoricamente dovrebbe intendersi romano papale, praticamente romano italiano. Questo concetto è sfruttato per asserire che solo il buon cattolico romano può essere un buon italiano, e che il buon italiano non può non essere che cattolico. Durante il fascismo ci siamo sentiti ripetutamente dire che italiano, fascista, cattolico.

politici.

Gli evangelici italiani non si sono mai né in totalità né in parte costituiti in partito politico: basterebbe questo a dimostrare che non hanno programmi né néte ~~politiche~~ di carattere politico. Ogni evangelico è libero di collaborare a qualsiasi partito il cui pensiero e le cui azioni non si trovino in stato d'incompatibilità con gl'insegnamenti del Vangelo. Può darsi, come può avvenire fra i cattolici, che qualche evangelico nella politica dimentichi..... gl'insegnamenti del Vangelo; ma sarebbe, come è, sleale ed ingiusto profittare del caso d'eccezione, per giudicare alla stessa stregua tutti i correligionari. Né ci peritiamo di affermare che qualora un evangelico sia contrario ad un dato Governo, lo è sempre in un modo che non è da confondersi con quello pericoloso degli opportunisti e dei teppisti.

Ci si può meravigliare, se dopo un lavoro continuo contro il protestantesimo, i protestanti incontrano spesso a loro riguardo ignoranza, incomprensione e contrasti?

Eccome alcuni esempi:

Ignoranza. - Un professore (1) che aveva assistito al funerale di un nostro correligionario di famiglia cattolica, al termine della funzione ci chiese se avevano parlato di Cristo per riguardo alla famiglia cattolica presente, o se anche i protestanti credono in Cristo!

Una volta, andando ad una ditta di pompe funebri ad ordinare un carro per un funerale, mi sentii dire dal direttore (con espressione soddisfatta di chi conosce bene le cose): "Ho capito, funerale protestante: dunque, carro senza la croce". (spesso siamo confusi con gli ebrei).

Il 4 Luglio 1944 sento a Roma una signora dall'aspetto distinto domandare ad un soldato americano, che s'era fermato a guardare la facciata di una Chiesa, se egli facesse di religione cattolica o protestante. - Cattolica, - risponde il soldato. E la signora: - Oh quanto mi fa piacere che siate cristiani anche voi e non protestante come molti dei vostri.

Incomprensione e contrasti. -

Mentre il cattolicesimo nel suo stesso nome si afferma universalistico, lascia che al formino dei nazionalismi a carattere stretto, ed è risaputo quanto insista qua in Italia, per affermare che esso è romano. Teoricamente dovrebbe intendersi romano papale, praticamente romano italiano. Questo concetto è sfruttato per asserire che solo il buon cattolico romano può essere un buon italiano, e che il buon italiano non può ~~non~~ essere che ~~MA~~ cattolico. Durante il fascismo ci siamo sentiti ripetutamente dire che italiano, fascista, cattolico, formavano un tutto da non potersi scindere, se non inorimman⁶²² stessa unità nazionale italiana. - Mentalità incapace di capire l'Unità come può esistere negli Stati Uniti, o nella piccola e pur così esemplare Svizzera, dove possono convivere in una forte unità cittadini di varie religioni e di varie razze.

Questa incomprensione (~~esperianese/non vada più~~) ha prodotto equivoci incredibili. Una Marchesa di religione evangelica era solita di accogliere nell'estate, in una sua villa all'Adriatico, degli alunni di un

Istituto di bene-
 ché potessero godere di un po' di cure marine. Fu arrestata! Dietro sub-
 dole accuse, fatte da chi non vedeva di buon occhio la Marchesa per il
 gran peccato di non essere cattolica, era stata accusata di spionaggio! X
 gente da varie città non aveva altro scopo che di raccogliere notizie,
 per trasmetterle ai nemici coi quali eravamo entrati in guerra. Alle sue
 osservazioni che da molti anni considerava un piacere compiere un'opera
 di bene a favore di tanti che non avrebbero avuto mezzi sufficienti per
 godere di una cura marina, si sentiva rispondere che a far certe cose
 basta lo Stato, e che non han bisogno di farlo i privati. Se lo fanno,
 debbono avere degli scopi che non si vogliono confessare!
 La Marchesa fu poi rilasciata, ma le avversioni e le noie d'ogni ge-
 nere ~~si ripeterono~~ a suo carico si ripeterono più volte sotto svariata
 forma.

Questi casi citati fra i non pochi a nostra conoscenza, ci rivelano
 la mentalità ambientale creata dal cattolicesimo romano per rendere mal-
 visi gli evangelici alle popolazioni ed alle Autorità.

Neutrazzamento della Legge sui Culti ammessi.

Che non siano pochi i casi di cattolici che, o essendo convinti di
 far cosa buona, o subendo pressioni dei loro direttori spirituali, neghi-
 no, ad esempio, di affittare un alloggio od un terreno ad un protestante;
 di fornirgli lavoro; di licenziarlo se dopo averlo assunto vengono a co-
 noscenza che si tratta di un acattolico; che delle suore in ospedale non
 lascino in pace chi non è cristiano alla loro maniera, è penoso ma si può
 comprendere. Non vi sono leggi che vietino certe possibilità; ma la cosa
 si aggrava, quando cose consimili sono opera di coloro che dovrebbero tu-
 telare i cittadini tutti applicando con giustizia le leggi.

Il 1° Articolo dice fra l'altro: "L'esercizio, anche pubblico, di
 tali culti è libero".

Quell' "anche pubblico", fa capire come il culto in privato non sia
 neppur posto in discussione. Invece il culto privato è stato ostacolato
 fino ad essere spesso proibito in modo assoluto, o soggetto a restrizio-
 ni speciali. Proibizione di cantarvi inni, ordine di tenerlo a porte e
 finestre chiuse in modo che dal di fuori non si potesse udire cosa alcu-
 na.

Degli sfollati evangelici, recatisi da una città bombardata ad un pae-
 se dove non esisteva una chiesa evangelica, facevano in casa il loro cul-
 to. Furono chiamati, rimproverati, offesi, minacciati, diffidati di esse-
 re mandati al confino se avessero avuto ancora l'ardire di farlo. Nè si
 dica che questo fu fatto soltanto per i "pentecostali", ai quali il Go-
 verno aveva tolto il diritto di essere considerati appartenenti ad un
 culto ammesso. I casi da noi citati sono tutti accaduti a Valdesi, per
 i quali non o'è nemmeno il motivo (motivo che in fatto di religione non
 dovrebbe considerarsi) di appartenenza a qualche missione straniera, in
 quant'è il valdismo è movimento secolarmente italiano. Per arrivare a con-
 siderare proibizioni e restrizioni

osservazioni che da molti anni considerava un piacere somplere un'opera di bene a favore di tanti che non avrebbero avuto mezzi sufficienti per godere di una cura marina, si sentiva rispondere che a far certe cose basta lo Stato, e che non han bisogno di farlo i privati. Se lo fanno, debbono avere degli scopi che non si vogliono confessare!

La Marchesa fu poi rilasciata, ma le avversioni e le noie d'ogni genere si ripeterono più volte sotto svariate forme.

Questi casi citati fra i non pochi a nostra conoscenza, ci rivelano la mentalità ambientale creata dal cattolicesimo romano per rendere malvisi gli evangelici alle popolazioni ed alle Autorità.

Neutralizzazione della Legge sui Culti ammessi.

Che non siano pochi i casi di cattolici che, o essendo convinti di far cosa buona, o subendo pressioni dei loro direttori spirituali, neghino, ad esempio, di affittare un alloggio od un terreno ad un protestante; di fornirgli lavoro; di licenziarlo se dopo averlo assunto vengono a conoscenza che si tratta di un acattolico; che delle suore in ospedale non lascino in pace chi non è cristiano alla loro maniera, è penoso ma si può comprendere. Non vi sono leggi che vietino certe possibilità; ma la cosa si aggrava, quando cose consimili sono opera di coloro che dovrebbero tutelare i cittadini tutti applicando con giustizia le leggi.

Il 1° Articolo dice fra l'altro: "L'esercizio, anche pubblico, di tali culti è libero".

Quell' "anche pubblico", fa capire come il culto in privato non sia neppure posto in discussione. Invece il culto privato è stato ostacolato fino ad essere spesso proibito in modo assoluto, o soggetto a restrizioni speciali. Proibizione di cantarvi inni, ordine di tenerlo a porte e finestre chiuse in modo che dal di fuori non si potesse udire cosa alcuna.

Degli sfolliati evangelici, recatisi da una città bombardata ad un paese dove non esisteva una chiesa evangelica, facevano in casa il loro culto. Furono chiamati, rimproverati, offesi, minacciati, diffidati di essere mandati al confino se avessero avuto ancora l'ardire di farlo. Nè si dica che questo fu fatto soltanto per i "pentecostali", ai quali il Governo aveva tolto il diritto di essere considerati appartenenti ad un culto ammesso. I casi da noi citati sono tutti accaduti a Valdesi, per i quali non c'è nemmeno il motivo (motivo che in fatto di religione non dovrebbe considerarsi) di appartenenza a qualche missione straniera, in quanto il valdismo è movimento secolarmente italiano. Per arrivare a consimili proibizioni e restrizioni, spesso si è insinuato che gli evangelici si radunavano per scopi politici e non per necessità religiose; cosa del tutto falsa.

In quanto al culto pubblico ha potuto tenersi là dove già esiste un locale di culto in funzione prima della legge dei culti ammessi; ma se è stato chiesto di tenere delle adunanze pubbliche, in luoghi dove già questo culto non esisteva, è stato spesso non solo rifiutato, ma proibito ai pastori di recarsi nei luoghi dove da gruppi di cittadini erano stati invitati ad esporre i principi della religione evangelica.

- 5 -

Alcuni cittadini di una località non molto lungi da Roma, trovandosi in Roma per ragioni di studio, ebbero occasione di conoscere la Chiesa Valdese, della quale ignoravano l'esistenza. Rimasero impressionati dalla spiritualità del suo culto senza formalismi e celebrato tutto in italiano. Ne parlarono a vari loro concittadini che, non soddisfatti del culto cattolico, vollero che un pastore valdese si recasse da loro per conoscere l'impostamento religioso di una chiesa riformata. Il pastore ricevette un appello a recarsi sul luogo, sottoscritto da un centinaio di firme. Recatosi, tenne più adunanze al giorno, sempre maggiormente frequentate. Era da aspettarsi una reazione da parte del clero cattolico, e l'opposizione venne con veemente minaccio verso quanti avevano invitato il "pastore protestante" e quanti andavano ad udirlo.

Un giorno, quando un pastore proveniente da Roma arrivò alla stazione di quella cittadina per tenere alcuni culti ed adunanze, trovò i carabinieri che gli vietarono di entrare in città, e gli ordinarono di ripartire col primo treno.

Che cosa era avvenuto? Se la legge non proibiva le adunanze pubbliche e private, il Regolamento dice anche che per ragioni di ordine pubblico una adunanza può essere vietata. - Alcuni sacerdoti del luogo si erano recati dai tutori dell'ordine, per dire che i giovani del Circolo cattolico non potevano più permettere che si continuasse nella cittadina un'opera protestante, e che erano decisi ad agire in proposito, se l'autorità non vi avesse posto termine. I sacerdoti aggiungevano che declinavano ogni responsabilità per i fatti che avrebbero potuto verificarsi, qualora si fosse continuato a permettere la venuta di pastori protestanti, e suggerirono di proibirlo per ragioni di ordine pubblico. Il suggerimento era fine. Non si proibiva per ragioni religiose, consentendo la legge libertà di coscienza e di culto protestante. Il suggerimento era buono, per evitare non mettere sì in urto col clero ed averne noie, e fu adottato. Nonostante pratiche fatte, non fu più possibile tornare in quel luogo come molti cittadini avrebbero desiderato!

Questo fatto accadde prima della Legge sui Culti ammessi, che all'articolo 5° ribadisce il concetto che "la discussione in materia religiosa è pienamente libera" (si noti quel pienamente). Ma quanto abbiamo narrato, dopo la promulgazione della Legge, si è verificato in molteplici maniere, così che spesso i Regolamenti di polizia sono stati per gli avversari una vera arma da sfruttare per raggiungere i loro intenti di far proibire culti, adunanze, discussioni in materia religiosa.

In un paese dove accade qualche cosa di simile a quanto abbiamo narrato, un Tenente dei Carabinieri fece quel che s'empie (salvo specialissime eccezioni) avrebbe dovuto farsi. Disse ai giovani di un Circolo cattolico di guardarsi bene dal creare disordini, opponendosi a chi per legge ha il diritto di esercitare o praticare uno dei culti ammessi. Mandò dei carabinieri dove gli evangelici si adunavano, per tutelare che non fossero disturbati. Ma il Tenente che aveva compiuto il suo dovere, fu posto sotto inchiesta per questo suo contegno!

Libertà non disdente.

E' vero che il Papato non ha mai approvato certe cose. Infatti, immediamen-

si, tenne più adunze al giorno, sempre maggiormente frequentate. Era da aspettarsi una reazione da parte del clero cattolico, e l'opposizione venne con veementi minacce verso quanti avevano invitato il "pastore protestante" e quanti andavano ad udirlo.

Un giorno, quando un pastore proveniente da Roma arrivò alla stazione di quella cittadina per tenere alcuni culti ed adunze, trovò i carabinieri che gli vietarono di entrare in città, e gli ordinarono di ripartire col primo treno.

Che cosa era avvenuto? Se la legge non proibiva le adunze pubbliche e private, il Regolamento dice anche che per ragioni di ordine pubblico una adunza può essere vietata. - Alcuni sacerdoti del luogo si erano recati dai tutori dell'ordine, per dire che i giovani del Circolo cattolico non potevano più permettere che si continuasse nelle cittadina un'opera protestante, e che erano decisi ad agire in proposito, se l'autorità non vi avesse posto termine. I sacerdoti aggiungevano che declinavano ogni responsabilità per i fatti che avrebbero potuto verificarsi, qualora si fosse continuato a permettere la venuta di pastori protestanti, e suggerirono di proibirlo per ragioni di ordine pubblico. Il suggerimento era fine. Non si proibiva per ragioni religiose, consentendo la legge libertà di coscienza e di culto protestante. Il suggerimento era buono, per evitare non mettere in urto col clero ed averne noie, e fu adottato. Nonostante pratiche fatte, non fu più possibile tornare in quel luogo come molti cittadini avrebbero desiderato!

Questo fatto accadde prima della Legge sui Culti ammessi, che all'articolo 5° ribadisce il concetto che "La discussione in materia religiosa è pienamente libera" (si noti quel pienamente). Ma quanto abbiamo narrato, dopo la promulgazione della Legge, si è verificato in molteplici maniere, così che spesso i Regolamenti di polizia sono stati per gli avversari una vera arma da sfruttare per raggiungere i loro intenti di far proibire culti, adunze, discussioni in materia religiosa.

In un paese dove accade qualche cosa di simile a quanto abbiamo narrato, un Tenente dei Carabinieri fece quel che sempre (salvo specialissime eccezioni) avrebbe dovuto farsi. Disse ai giovani di un Circolo cattolico di guardarsi bene dal creare disordini, opponendosi a chi per legge ha il diritto di esercitare o praticare uno dei culti ammessi. E mandò dei carabinieri dove gli evangelici si adunavano, per tutelare che non fossero disturbati. Ma il Tenente che aveva compiuto il suo dovere, fu posto sotto inchiesta per questo suo contegno!

Questo non decide.
E' vero che il Papato non ha mai approvato ~~certe cose~~. Infatti, immediatamente dopo la promulgazione della Legge sui culti ammessi, Pio XI^o in una lettera diretta al Cardinale Gasparri, e resa di pubblica ragione, così si esprime: "Non è ammissibile libertà assoluta di discussione.... facilmente dannosa alla religione dello Stato e perciò stesso anche allo Stato.

Meno ammissibile assoluta libertà di coscienza in fatto di coscienza competente è la Chiesa (intendi Chiesa cattolica romana soltanto). 620
di coscienza e di discussione devono intendersi e praticarsi secondo la dottrina e legge cattolica.

L'Art. 6° della legge dice: "I genitori, o chi ne fa le veci, possono chiedere la dispensa per i propri figli da frequentare i corsi d'istruzione religiosa nelle scuole pubbliche."

Questa possibilità, nella prassi usuale, era ammessa a favore di ogni cittadino, anche per gli acattolici non appartenenti ad alcuno dei culti ammessi, nonché per quegli stessi cattolici che, per ragioni particolari, avessero preferito non fare seguire dai loro figli i corsi di religione cattolica nelle scuole pubbliche.

Noi avevamo da diecine di anni scuole evangeliche in alcune città e paesi, che sebbene di modesta apparenza, s'erano accreditate per bontà di ambiente, serietà di studi e sana educazione morale-religiosa. Molti genitori cattolici mandavano i loro figli a queste nostre scuole, anche se, come ci era necessario, facevano pagare una modesta quota mensile di frequenza. Le preferivano alle cattoliche ed a quelle comunali. - Nessun obbligo veniva fatto agli alunni che frequentavano queste scuole di farsi evangelici; ed ogni trattamento era perfettamente eguale per i nostri alunni evangelici, come per quelli che non lo erano.

Dietro pressioni clericali in varie località queste scuole sono state chiuse per ordine delle autorità scolastiche dello Stato. Invano si è fatto presente che i genitori avevano rilasciato certificate dichiarazioni della loro volontà d'iscrivere i figli nelle nostre scuole. Invano si avanzarono ricorsi alle autorità superiori; invano si chiese di lasciare quelle scuole aperte per gli alunni evangelici anche se non molti. Non fu concesso.

In un paese si è avuto questo curioso invertimento di posizioni. Il comune, vedendo le scuole evangeliche funzionare bene, con gradimento della popolazione, non aveva istituito nel centro scuole per conto proprio. Qualche tempo prima della chiusura delle nostre, delle monache vennero ad aprire una scuola. Chiusa la nostra, i figli degli evangelici non ebbero altro modo, se volevano frequentare una scuola, se non quello di recarsi dalle monache! Consiglii sistemi a che si riduceva la libertà dei genitori nei riguardi dell'educazione dei figli? Ma è da notare che nessuna legge in Italia fa obbligo a genitori cattolici di fare educare cattolicamente i loro figli. Spesso abbiamo sentito dalle labbra di genitori cattolici esprimere questo loro pensiero (in apparenza estraneo): "Io sono stato educato cattolico e sono quel che sono; ma i miei figli desidero che crescano nella religione evangelica". (Quel "sono quel che sono", in generale voleva significare: non sono un incredulo, ma nemmeno un cattolico praticante. Deduzione: desidero che i miei figli si trovino in un impostamento più normale; ma non quello cattolico).

L'Art. 4° stabilisce che: "La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed all'ammissibilità alle cariche civili e militari."

Vicivera non sono stati pochi i casi nei quali a causa della premezza esposta gli evangelici sono stati ostacolati non solo nei privati, ma anche nei pubblici uffici ad essere assunti in servizio, ed ottenere promozioni, ecc. Non per legge, ma per prassi, a parità di condizioni la

paesi, che s'ebbero di modesta apparenza, s'erano accreditate per bontà di ambiente, serietà di studi e sana educazione morale-religiosa. Molti genitori cattolici mandavano i loro figli a queste nostre scuole, anche se, come ci era necessario, facevano pagare una modesta quota mensile di frequenza. Le preferivano alle cattoliche ed a quelle comunali. - Nessun obbligo veniva fatto agli alunni che frequentavano queste scuole di farsi evangelici; ed ogni trattamento era perfettamente eguale per i nostri alunni evangelici, come per quelli che non lo erano.

Dietro pressioni clericali in varie località queste scuole sono state chiuse per ordine delle Autorità scolastiche dello Stato. Invano si è fatto presente che i genitori avevano rilasciato certificate dichiarazioni della loro volontà d'iscrivere i figli nelle nostre scuole. Invano si avanzarono ricorsi alle Autorità superiori; invano si chiese di lasciare quelle scuole aperte per gli alunni evangelici anche se non molti. Non fu concesso.

In un paese si è avuto questo curioso invertimento di posizioni. Il comune, vedendo le scuole evangeliche funzionare bene, con gradimento della popolazione, non aveva istituito nel centro scuola per conto proprio. Qualche tempo prima della chiusura delle nostre, delle monache vennero ad aprire una scuola. Chiusa la nostra, i figli degli evangelici non ebbero altro modo, se volevano frequentare una scuola, se non quello di recarsi dalle monache! Con simili sistemi a che si riduceva la libertà dei genitori nei riguardi dell'educazione dei figli? Ed è da notare che nessuna legge in Italia fa obbligo a genitori cattolici di fare educare cattolicamente i loro figli. Spesso abbiamo sentito dalle labbra di genitori cattolici esprimere questo loro pensiero (in apparenza estraneo): "Io sono stato educato cattolico e sono quel che sono; ma i miei figli desidero che crescano nella religione evangelica". (Quel "sono quel che sono", in generale voleva significare: non sono un incredulo, ma nemmeno un cattolico praticante. Deduzione: desidero che i miei figli si trovino in un impostamento più normale; ma non quello cattolico).

L'art. 4° stabilisce che: "La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed all'ammissibilità alle cariche civili e militari".

Viceversa non sono stati pochi i casi nei quali a causa della premezza esposta gli evangelici sono stati ostacolati non solo nei privati, ma anche nei pubblici uffici ad essere assunti in servizio, ad ottenere promozioni, ecc. Non per legge, ma per prassi, a parità di condizioni la precedenza è stata quasi sempre data al cattolico. Molto ostacolati sono state le promozioni a cariche di qualche posto di particolare importanza. Tipico il caso ~~XXXXXX~~ del Vice-Direttore di uno degli istituti statali più importanti del Regno. Egli aveva tutti i migliori requisiti necessari per assumere la direzione generale, quando una volta restò vacante. Parve però ai clericali cosa intollerabile, che ad un posto di tale importanza fosse posto un individuo notoriamente protestante. Cominciò contro questo retto funzionario una campagna violenta sui giornali e con af-

619

- 7 -

fissiamt alle m...a nelle strade. Si chiedev... addirittura che fosse posto fuori dalla posizione già occupata! Ma la persona in parola era di tale utilità, di tale garanzia a tutto l'andamento dell'Istituto, che il Governo non si sentì affatto di liquidarlo. Rimase al suo posto; ma la promozione non venne.

Questo stato di cose venne a complicarsi, estendersi ed aggravarsi, quando comparvero le leggi razziali. Non vogliamo dire di proposito, ma di fatto, molti bandi, disposizioni, circolari per impieghi, concorsi, godimento di benefici assistenziali, borse di studio, ecc. contenevano fra i requisiti necessari per parteciparvi, anche queste condizioni: di razza ariana, di religione cattolica.

Noi comprendevamo che l'estensore del bando era caduto nel corrente errore di considerare cristiani soltanto i cattolici, dimenticando quelli appartenenti ai culti ammessi. V'erano impiegati e funzionari, che alle nostre spiegazioni rimanevano persuasi e non ponevano ostacolo al riconoscimento del nostro diritto; ma se ne trovavano un po' ovunque di quelli che si attaccavano alla parola, senza intendere o voler intendere ragioni, affermando che chi non era cattolico era escluso.

Ricorrere? Le si poteva e lo si faceva. Ma chi non conosce le lentezze della burocrazia? Spesso è accaduto che a ragion fatta; il termine della partecipazione ai concorsi, ecc. era scaduto, ed i nostri, pur avendo avuto soddisfazione nel giusto riconoscimento del loro diritto, di fatto si vedevano svanire la possibilità alla quale avrebbero potuto partecipare.

Ci si potrebbe dire che adesso certe cose non potrebbero accadere. Ne dubitiamo assai: non si disfa da un momento all'altro la mentalità delle persone. Se non saranno date precise direttive, le diciture equivocate involontariamente o di proposito salteranno ancora fuori.

Ne abbiamo avuto un esempio subito dopo il 25 Luglio 1943. Quando nel bando del 26 Luglio i Comandi Territoriali agli articoli 3° e 7° proibivano di porre affissi, di tenere adunanze pubbliche e private di qualsiasi genere eccezion fatta per tutto ciò che concerneva la "confezione cattolica". E i culti ammessi?

Evidentemente una dimenticanza. Ma la dimenticanza portò questo curioso fatto: che all'avvento di un nuovo regime di libertà, a seguito del bando, in varie Province (e perfino a Milano!) si asserì che la sola Chiesa cattolica poteva continuare l'esercizio del suo culto e delle sue funzioni! Occorse tempo, avanti che la cosa fosse chiarificata e posta nei suoi giusti termini.

Un'altra difficoltà incontrata è stata quella di far ottenere l'esonero di un Ministro di culto dai richiami in servizio militare non di tassativa prescrizione. Difficoltà non incontrate al Ministero della Guerra, come si potrebbe presupporre, ma altrove. Per ottenere un esonero, il procedimento prescrive che alla domanda da rivolgersi al Ministero della Guerra debba allegarsi un attestato di indispensabilità ed insostituibilità rilasciato dal Prefetto del luogo ove il Ministro di culto esercita il

quando comparvero le leggi razziali. Non vogliamo dire di proposito, ma di fatto; molti bandi, disposizioni, circolari per impieghi, concorsi, godimento di benefici assistenziali, borse di studio, ecc. contenevano fra i requisiti necessari per parteciparvi, anche questa condizione: di razza ariana, di religione cattolica.

Noi comprendevamo che l'estensore del bando era caduto nel corrente errore di considerare cristiani soltanto i cattolici, dimenticando quelli appartenenti ai culti ammessi. V'erano impiegati e funzionari, che alle nostre spiegazioni rimanevano persuasi e non ponevano ostacolo, al riconoscimento del nostro diritto; ma se ne trovavano un po' ovunque di quelli che si attaccavano alla parola, senza intendere o voler intendere ragioni, affermando che chi non era cattolico era escluso.

Ricorrere? Lo si poteva e lo si faceva. Ma chi non conosce le lentezze della burocrazia? Spesso è accaduto che a ragion fatta; il termine della partecipazione ai concorsi, ecc. era scaduto, ed i nostri, pur avendo avuto soddisfazione nel giusto riconoscimento del loro diritto, di fatto si vedevano svanire la possibilità alla quale avrebbero potuto partecipare.

Ci si potrebbe dire che adesso certe cose non potrebbero accadere. Ma dubitiamo assai: non si disfa da un momento all'altro la mentalità delle persone. Se non saranno date precise direttive, le diciture equivocate involontariamente o di proposito salteranno ancora fuori.

Ne abbiamo avuto un esempio subito dopo il 25 Luglio 1943. Quando nel bando del 26 Luglio i Comandi Territoriali agli articoli 30 e 70 proibivano di porre affissi, di tenere adunanze pubbliche e private di qualsiasi genere eccezion fatta per tutto ciò che concerneva la "confessione cattolica". E i culti ammessi?

Evidentemente una dimenticanza. Ma la dimenticanza portò questo curioso fatto: che all'avvento di un nuovo regime di libertà, a seguito del bando, in varie Province (e perfino a Milano!) si asserì che la sola Chiesa cattolica poteva continuare l'esercizio del suo culto e delle sue funzioni! Concorse tempo, avanti che la cosa fosse chiarificata e posta nei suoi giusti termini.

Un'altra difficoltà incontrata è stata quella di far ottenere l'esercizio di un Ministero di culto dai richiami in servizio militare non di tassativa prescrizione. Difficoltà non incontrate al Ministero della Guerra, come si potrebbe presupporre, ma altrove. Per ottenere un esecuto, il procedimento prescrive che alla domanda da rivolgersi al Ministero della Guerra debba allegarsi un attestato di indispensabilità ed insostituibilità rilasciato dal Prefetto del luogo ove il ministro di culto esercita il suo lavoro.

In una Provincia dove per anni la stessa persona teneva la Prefettura, non fu mai possibile, quando sarebbe stato necessario, ottenere il detto certificato, sebbene il Ministro di culto Valdese ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ fosse il solo Ministro di culto Valdese per il Capoluogo e per tutti gli evangelici disseminati nella Provincia! Insostituibile, perchè non avevamo altri da mandare al suo posto. Anche i ricorsi fatti al Ministero dell'Interno perchè intervenisse, non ebbero esito.

Abbiamo avuto l'impressione che spesso al Ministero si era a conoscenza

za di pressioni che ostacolavano un'applicazione equa della Legge. Quante volte ci siamo sentiti dire: "Se volete un buon consiglio, non insistete in questa cosa". Altre volte, certe miniche espressioni ci facevano capire che si attribuiva a qualche personaggio di particolare influenza il dantesco: "Vuolisi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare." Ad ogni modo le minoranze non trovavano tutta quella tutela che lo Stato con la sua Legge prometteva. Ci piace invece rilevare che la Magistratura della Giustizia, nei processi che sono scaturiti in contrasti d'applicazione nei riguardi della Legge di culti ammessi, quasi sempre fu veramente equa. Non potremmo però togliere ai processi il disdoro, i danni, il carcere preventivo, il confino, che certe volte avevano dovuto subire in precedenza.

A chi ci domandasse se la Chiesa Valdese abbia un suo speciale pensiero in materia di relazioni fra lo Stato e la Chiesa, possiamo rispondere che di questa questione si è occupato anche il recente Sinodo tenutosi in Torre Pellice nel Settembre 1943. Infatti all'Art. 13 degli Atti del Sinodo leggiamo quanto segue:

" Art. 13 - Il Sinodo ricordando i principi contenuti nella dichiarazione della Tavola Valdese al Governo sardo del 1849 dichiara:

La Chiesa Valdese, "Mater Reformationis", fondata sui principi dell'Evangelio, fedele alla sua Confessione di fede ed alla sua costituzione, con la certezza d'interpretare la coscienza cristiana nella situazione attuale, riafferma i principi seguenti:

1° La Chiesa cristiana deve reggersi da sé, in modo assolutamente indipendente, secondo i principi suoi principi nei limiti del diritto comune;

2° La Chiesa cristiana non deve pretendere alcuna condizione di privilegio;

3° La Chiesa cristiana rivendica la più ampia libertà di coscienza, di culto, di testimonianza per tutti;

4° La Chiesa cristiana riafferma che qualsiasi ingerenza o restrizione esercitata dallo Stato sulle sue attività e sullo sviluppo della vita interiore al pari di qualsiasi privilegio, lederebbe il suo diritto e la sua autonomia e ne falserebbe la natura compromettendone la purezza e l'integrità del suo Ministero;

5° La Chiesa Valdese considera questa completa libertà civile e indipendenza dallo Stato come condizioni indispensabili al pieno adempimento del suo mandato divino. "

Naturalmente se in Italia dovesse continuare una politica concordataria con la Chiesa cattolica romana, ne conseguirebbe la necessità di avere per gli altri culti ancora una Legge sui culti ammessi, ma riveduta negli Articoli e soprattutto perfezionata in logiche e giuste applicazioni, e tutelata in tutta la sua estensione.

Quanto abbiamo esposto in modo narrativo, ha semplicemente lo scopo di presentare ai competenti legali gli ostacoli incontrati, affinché studino in qual modo, in un nuovo ordinamento, certe difficoltà e contrasti possano essere eliminati.

levare che la Magistratura della Giustizia, nei processi che sono scaturiti in contrasti d'applicazione nei riguardi della legge di culti ammessi, quasi sempre fu veramente equa. Non potevamo però togliere al processo il disdoro, i danni, il carcere preventivo, il confino, che certe volte avevano dovuto subire in precedenza.

A chi ci domandasse se la Chiesa Valdese abbia un suo speciale pensiero in materia di relazioni fra lo Stato e la Chiesa, possiamo rispondere che di questa questione si è occupato anche il recente Sinodo tenutosi in Torre Pellice nel Settembre 1943. Infatti all'Art. 13 degli Atti del Sinodo leggiamo quanto segue:

" Art. 13 - Il Sinodo ricordando i principi contenuti nella dichiarazione della Tavola Valdese al Governo sardo del 1849 dichiara:

La Chiesa Valdese, "Mater Reformationis", fondata sui principi dell'Evangelio, fedele alla sua Confessione di fede ed alla sua Costituzione, con la certezza d'interpretare la coscienza cristiana nella situazione attuale, riafferma i principi seguenti:

1° La Chiesa cristiana deve reggersi da sé, in modo assolutamente indipendente, secondo i propri principi nei limiti del diritto comune;

2° La Chiesa cristiana non deve pretendere alcuna condizione di privilegio;

3° La Chiesa cristiana rivendica la più ampia libertà di coscienza, di culto, di testimonianza per tutti;

4° La Chiesa cristiana riafferma che qualsiasi ingerenza o restrizione esercitata dallo Stato sulle sue attività e sullo sviluppo della vita interiore al pari di qualsiasi privilegio, lederebbe il suo diritto e la sua autonomia e ne comprometterebbe la natura compromettendone la purezza e l'integrità del suo Ministero;

5° La Chiesa Valdese considera questa completa libertà civile e indipendenza dallo Stato come condizioni indispensabili al pieno adempimento del suo mandato divino. "

Naturalmente se in Italia dovesse continuare una politica concordataria con la Chiesa cattolica romana, ne conseguirebbe la necessità di avere per gli altri culti ancora una legge sui culti ammessi, ma rivedita negli Articoli e soprattutto perfezionata in logiche e giuste applicazioni, e tutelata in tutta la sua estensione.

Quanto abbiamo esposto in modo narrativo, ha semplicemente lo scopo di presentare ai competenti legali gli ostacoli incontrati, affinché studino in qual modo, in un nuovo ordinamento, certe difficoltà e contrasti possano essere eliminati.

617

Vigilio Lomami.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
POLITICAL SECTION
APO 394

Ref : 483

30 October 1944

SUBJECT: Albargo dei Templi in Agrigento (Sicily)

TO : Regional Commissioner
Sicilia Region

There is attached herewith copy of letter No. 41. 31. A. 33.
0418 dated October 28, 1944 from the Legation of Switzerland, for
appropriate action.

WILLIAM W. SCHOTT
Vice President, Political Section

1 Encl: As above.

41. 31. A. 33.

6418

The Legation of Switzerland presents its compliments to the Political Section of the Allied Control Commission and would appreciate highly her kind intervention in the following matter.

Captain Leonardo TRIPIPI, who since 1942 is attached to this Legation for the Prisoners of War Service, is owner of the Albergo dei Mempli in Agrigento (Sicily).

On September 24th 1943, the United States' Legation in Berne informed the Federal Authorities in the matter as follows:

"The Hotel was occupied by the Germans and is now being used by American Authorities. Furniture and buildings are in fair conditions but grounds have not been maintained and some table ware is missing, an inventory of the property is being made"

Since this communication the inventory afore mentioned has not been transmitted to the owner of the Hotel, Captain Trippi.

The Legation requires the Political Section of the Allied Control Commission to be good enough to ask the Assistant Controller of Property in Agrigento to put a copy of said inventory at the disposal of Mr. Trippi.

The Legation avails itself of this opportunity to renew to the Political Section of the Allied Control Commission the senses of its high consideration.

Rome, October 28th 1944.

615

0418

The Legation of Switzerland presents its compliments to the Political Section of the Allied Control Commission and would appreciate highly her kind intervention in the following matter.

Captain Leonardo TRIPI, who since 1942 is attached to this Legation for the Prisoners of War Service, is owner of the Albergo dei Templi in Agrigento (Sicily).

On September 24th 1943, the United States Legation in Berne informed the Federal Authorities in the matter as follows:

"The Hotel was occupied by the Germans and is now being used by American Authorities. Furniture and buildings are in fair conditions but grounds have not been maintained and some table ware is missing, an inventory of the property is being made"

Since this communication the inventory afore mentioned has not been transmitted to the owner of the Hotel, Captain Trippi.

The Legation requires the Political Section of the Allied Control Commission to be good enough to ask the Assistant Controller of Property in Agrigento to put a copy of said inventory at the disposal of Mr. Trippi.

The Legation avails itself of this opportunity to renew to the Political Section of the Allied Control Commission the senses of its high consideration.

Rome, October 28th 1944.

To the Political Section of
the Allied Control Commission,
R o m e .



LEGAZIONE DI SVIZ. RA
IN ITALIA

Rif. N°

43. 31. A. 33.

ROMA.
LARGO ELVEZIA - VIA BARNABA ORIANI, 51
TEL. 872.401 - 872.402 - 872.403

The Legation of Switzerland presents its compliments to the Political Section of the Allied Control Commission and would appreciate highly her kind intervention in the following matter.

Captain Leonardo Gilioli, who since 1942 is attached to this Legation for the prisoners of war service, is owner of the Albergo del Tempio in Agrigento (Sicily).

On September 24th 1943, the United States Legation in Bern informed the Federal authorities in the matter as follows:

"The Hotel was occupied by the Germans and is now being used by American Authorities. Furniture and buildings are in fair conditions but grounds have not been maintained and some tables were in missing, an inventory of the property is being made"

Since this communication the inventory afore mentioned has not been transmitted to the owner of the Hotel, Captain Tripp.

The Legation requires the Political Section of the Allied Control Commission to be good enough to ask the Assistant Controller of Property in Agrigento to put a copy of said inventory at the disposal of Mr. Tripp.

The Legation avails itself of this opportunity to refer to the Political Section of the Allied Commission the sense of its high consideration.

Rome, October 25th 1944.

81614

Al. 31. A. 33.

0052

785016

The Legation of Switzerland presents its compliments to the Political Section of the Allied Control Commission and would appreciate highly her kind intervention in the following matter.

Captain Leonardo TRIPPI, who since 1942 is attached to this Legation for the prisoners of war service, is owner of the Albergo dei Cappelli in Agrigento (Sicily).

On September 24th 1943, the United States Legation in Rome informed the Federal Authorities in the matter as follows:

"The Hotel was occupied by the Germans and is now being used by American Authorities. Furniture and buildings are in fair conditions but grounds have not been maintained and some tableware is missing, an inventory of the property is being made."

Since this communication the inventory afore mentioned has not been transmitted to the owner of the Hotel, Captain Trippi.

The Legation requires the Political Section of the Allied Control Commission to be good enough to ask the Assistant Controller of Property in Agrigento to put a copy of said inventory at the disposal of Mr. Trippi.

The Legation avails itself of this opportunity to renew to the Political Section of the Allied Control Commission the thanks of its high consideration.

Rome, October 28th 1944.

To the Political Section of
the Allied Control Commission,
Rome.

V.S/R

614

HEADQUARTERS ALLIED CONTROL COMMISSION

March 9, 1944.

MEMORANDUM TO: Captain Ellery W. Stone, Deputy Chief
Commissioner, Allied Control Commission.

Dear Ellery:

Could you do anything about this at Salerno? The
Foreign Office really is in a bad spot and urgently needs
extra space.

Enclosure: Note No. 1001.

483

HEADQUARTERS
ADVANCED ECHelon
ALLIED MILITARY GOVERNMENT

9 December 1943

MEMORANDUM FOR MAJOR GENERAL ROBERTSON:

SUBJECT: Move of Italian Government and Allied Control Commission
to SALERNO.

1. In order to permit the move of the Italian Government and the Allied Control Commission to SALERNO, it is requested that the following facilities be earmarked for governmental and commission needs itemized:

SALERNO:

THE JUSTICE BUILDING
THE PAPAL SEMINARY
THE PALAZZO EDILIZIA (including restaurants)
HOTEL DIANA
G.I.L. BUILDING
FIRST FLOOR OF THE NEW MUNICIPIO
NORTHERN HALF OF THE NAVY BUILDING
BILLETTS FOR ITALIAN OFFICIALS WITH CIVIL
POPULATION

CAVA:

Both hotels, and villas as needed

VIETRI, ANALFI and REVELLO:

Villas not already committed to Allied purposes.

NOCCERA:

Italian Army Officers School.

2. It is most probable that not all of the above facilities will be used; as soon as the required combination of buildings and hotels and villas has been worked out, the additional space will be released.

3. In addition to the housing accommodations above, certain other forms of help will be required.

a. Motor Transport: Motor transport will be needed to move the Commission and Government from BRINDISI and PALERMO to SALERNO and NAPLES. Exact requirements will be requested when known. Also a certain amount of permanent administrative transport will be needed for which the Commission will take the necessary steps to establish a table of equipment or war establishment.

b. Rations: Rations will be needed from military sources for the Commission, Advisory Council and Government. Formal application in writing for the latter will be made from BRINDISI.

c. Signals: While a local contact indicates no immediate obstacle in setting up adequate facilities, it is requested that PBS be directed to give our requirements a high priority particularly for telephone sets. Requirements will be submitted as soon as the decisions have been made on the move.

d. Office Equipment and Furniture: The very considerable expansion of Government and Commission activities will require the stocking of large number of offices and living quarters. Help will be needed to produce the necessary furniture and in some cases to provide motor transport to permit bringing in furniture from distance points.

4. Brig. Gueterbock will represent the Commission in all matters connected with this move. An Italian Delegation will arrive shortly to work with Brig. Gueterbock who will speak for the Commission, Advisory Council and Italian Government.

MAXWELL D. TAYLOR,
Brig. General,
U.S.A.

C11

0056